

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 26 Del 30-06-21

**OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PREVIA DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO IN LOCALITÀ RONCIGLIONE FOGLIO 15 PART.358
DANNEGGIATO DA EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI (ORD.N.19/2017)
- APPLICAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 3-bis A SEGUITO ESCLUSIONE FATTISPECIE
COMMA 3-ter L.R. N.25/2017**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore
19:00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in
seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria in
Prima convocazione.
Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti
consiglieri:

=====

LEONI FRANCESCO	P	DI FABIO GIOVANNI	P
IANNI GUIDO	P	VALENTINI MARIA ADELE	P
ALFONSI LUIGINO	P	SCIPIONI ANTONIO	P
CIVITA DANILO	P	BRUNI CECILIA	P
RIPANI VALENTINA	A	CAPRIOTTI LUCA	P
BASTIANI PIETRO	P		

=====

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 1

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT.
ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO.
Constata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

AL CONSIGLIO COMUNALE

Sede

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia-Privata:

CONSIDERATO:

- **che** questo Comune è dotato di "CENSIMENTO FABBRICATI RURALI" ART.16 NTA DEL PIANO TERRITORIALE DEI COORDINAMENTI APPROVATO CON DELIBERA C.P. N.209 DEL 17.12.2002" approvato ai sensi dell'art. 15 della L. 13/90 e art. 16 delle NTA del P.T.C. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.05.2005;

- **che** l'edificio sito in fraz. Ronciglione e censito al Catasto del Comune di Roccafluvione al Foglio 15 p.la 358 sub.2-3, è individuato dalla scheda di rilievo n. 8 delle "Schede di censimento dei fabbricati rurali extra urbani" con classificazione A.2;

- **che**, come stabilito dall'art. 41 NTA del vigente P.R.G., nelle "ZONE AGRICOLE", tra l'altro è disposto:

"...omissis

In queste zone il P.R.G. si applica con intervento edilizio diretto facendo riferimento alla normativa della Legge Reg. n. 13 dell'8 marzo 1990, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia.

...omissis...";

-**che** la problematica generale di incompatibilità degli interventi di recupero post sisma (degli edifici con livello di danneggiamento significativo) in riferimento agli immobili inseriti all'interno degli elenchi di cui all'articolo 15 della Legge Regionale 8 marzo 1990, n. 13 *Norme edilizie per il territorio agricolo* è stata affrontata, a livello legislativo dalla Regione Marche e che, in particolare, con la Legge Regionale 02/08/2017, n. 25 sono state introdotte delle norme derogatorie in riferimento al sistema della pianificazione comunale;

VISTA la richiesta acquisita al prot. n. 2471 del 05/03/2021, avanzata dal Sig. Argira Luigi in qualità di proprietario dell'immobile sito in fraz. Ronciglione e censito al Catasto del Comune di Roccafluvione al Foglio 15 p.la 358 sub.2-3, di NULLA OSTA alla demolizione e ricostruzione ai sensi dell'Art.2 c.1 della L.R. 01/08/2019 n. 25 che ha modificato l'art. 4 della L. R. 02/08/2017, n. 25, in considerazione che detto edificio è stato classificato con un Livello Operativo L4, in corso di valutazione;

VISTA la nota dell'USR prot.30747 del 12/03/2021, acquisita da questo Comune al prot. 2768 del 13/03/2021, con la quale è stato comunicato l'esito favorevole della valutazione preventiva del livello operativo L4 riferita al fabbricato in oggetto;

DATO ATTO:

-**che** il comproprietario Argira Luigi, unitamente al progettista con la richiamata richiesta hanno proposto di dover eseguire un intervento di ristrutturazione del fabbricato con la demolizione e ricostruzione del medesimo ed allegato la seguente documentazione:

-Relazione Tecnica; -Documentazione Fotografica; -Valutazione del Livello Operativo;

-Elaborati grafici quotati (piante, prospetti e sezioni) dell'edificio oggetto di perizia con rilievo geometrico, materico-strutturale, destinazioni d'uso, e quadro fessurativo dell'intero edificio (con, in particolare, l'esatta indicazione e rispondenza alle soglie dello "stato di danno" e dei "gradi di vulnerabilità" di cui ai precedenti punti);

-Documentazione grafica di dettaglio (piante, prospetti e sezioni) per ogni condizione di danno riscontrato sull'immobile, con calcolo analitico (se previsto)

ed esauriente documentazione fotografica con i relativi punti di scatto;
-che con la richiamata richiesta, il comproprietario Argira Luigi unitamente al progettista hanno proposto di dover eseguire un intervento di ristrutturazione con la demolizione e ricostruzione, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 25/2017, che ai commi 1) -2) -3) 3-bis) 3-ter) e 3-quater) dell'art. 4 (Disposizioni speciali per la ricostruzione in territorio agricolo) dispongono:

“...omissis...

1. Per la ricostruzione o la riparazione degli immobili di cui all'articolo 1 in territorio agricolo si applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 8 marzo 1990, n. 13](#) (Norme edilizie per il territorio agricolo).

2. In caso di delocalizzazione, qualora sia strettamente necessario in considerazione di obiettive difficoltà legate al singolo intervento, è possibile ridurre:

a) a metri cinque la distanza minima dai confini prevista dalla [lettera b\) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 13/1990](#);

b) a metri 10 la distanza minima dai confini prevista dalla [lettera b\) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 13/1990](#).

3. In caso di interventi di demolizione e ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 è consentito derogare a quanto previsto dal [comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/1990](#).

3-bis. *Per gli edifici rurali iscritti nell'elenco di cui al [comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 13/1990](#) o individuati ai sensi dell'articolo 38 del PPAR (Piano Paesaggistico Ambientale Regionale), compresi nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 1, distrutti o gravemente danneggiati con "Livello Operativo L4" come determinato dalle Ordinanze del Commissario Straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017 adottate in attuazione del [d.l. 189/2016](#) e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi interventi:*

a) di ristrutturazione edilizia di cui al [comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001](#);

b) di demolizione e ricostruzione, nei casi e secondo i criteri stabiliti da questa legge;

c) di delocalizzazione nel caso l'intervento ricada in aree interessate da rischio idrogeologico elevato o molto elevato come individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti, previo parere favorevole delle stesse Autorità e del Comune territorialmente competente. La ricostruzione può essere autorizzata dal Comune nell'ambito dei fondi di proprietà o in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche individuati tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico, incluse le zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'[articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765](#)), anche ove altrimenti denominate.

3-ter. *Le disposizioni contenute nel comma 3 bis non si applicano:*

a) agli edifici considerati beni culturali ai sensi dell'[articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#));

b) agli edifici tutelati ai sensi delle lettere a) e b) del [comma 1 dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004](#);

c) agli altri edifici di particolare valore storico-architettonico per cui il

Comune ritenga necessario procedere comunque a interventi di recupero e restauro, da individuare con atto comunale.

3-quater. *Ai fini del mantenimento delle relazioni paesaggistiche dell'edificio con il paesaggio circostante, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera b) del comma 3 bis sono ammessi ove si utilizzi per almeno il 50 per cento l'area di sedime esistente e per una pari volumetria.*

...omissis...";

-che l'art. 4 bis (Obiettivi e criteri della ricostruzione degli edifici rurali di valore storico distrutti dal sisma del 2016) della L.R. 25/2017 dispone:

“...omissis...

1. *Al fine di rispettare gli obiettivi e gli indirizzi generali del PPAR relativi al sistema storico-culturale e i principi di una corretta edilizia, la ricostruzione degli edifici mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:*

a) mantenimento o miglioramento dei caratteri paesaggistici complessivi del contesto;

b) mantenimento o miglioramento del rapporto tra edificio, contesto e paesaggio circostante;

c) eliminazione del rischio sismico o, qualora non si demolisca l'edificio esistente, la sua riduzione ai sensi della normativa vigente in materia;

d) conseguimento di adeguati livelli di sostenibilità nell'edilizia.

2. *I progetti di ricostruzione sono accompagnati da una relazione che:*

a) dimostri, per gli edifici interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture, la effettiva necessità di demolizione completa per l'impossibilità di raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016;

b) descriva i caratteri tipologici e paesaggistici dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

c) evidenzi il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

...omissis...";

-che in data 23/06/2021 al prot. n. 6753 è stata acquisita la relazione a firma del progettista arch. Scaramucci Emanuele, riferita all'art. 4 bis c. 2 lett. a), con la quale si attesta per quanto disposto dall'art. 4-bis c. 2 lett. a) della L.R. 25/2017 *“la effettiva necessità di demolizione completa del fabbricato sito in località Ronciglione, distinto catastalmente al f.g 15 part. 358 sub. 2-3, per l'impossibilità di raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016”;*

-che al fine di poter valutare la fattibilità dell'intervento, tenendo conto della classificazione dell'edificio in “A.2”, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 25/2017, è stata espletato anche il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata come segue:

1)-E' stato acquisito il parere della Commissione per il paesaggio del 22/03/2021 verbale n. 04/2021;

2)- è stato richiesto alla Soprintendenza di Ancona, con lettera prot. n. 3476 del 31/03/2021:

- parere ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della L.R. 02/08/2017, n. 25 per “intervento di demolizione e ricostruzione fabbricato rurale classificato con scheda A.2 (L.R. 13/90 e PTC)

- parere per rilascio autorizzazione paesaggistica. Art. 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 ed art. 11 c. 5) del D.P.R. 31/2017 (Procedimento Semplificato);

3)- la Soprintendenza di Ancona, con lettera prot. n. 10735 del 12/05/2021, ha richiesto integrazioni progettuali;

4)- In data 28/05/2021 al prot. n. 5813 è stato acquisito il progetto

sostitutivo e relazione tecnica paesaggistica;

5)- è stato acquisito il parere della Commissione per il paesaggio del 03/06/2021 verbale n. 14/2021, riferito al progetto sostitutivo;

6)- la documentazione è stata trasmessa alla Soprintendenza di Ancona, con lettera prot. n. 6135 del 08/06/2021;

7)- la Soprintendenza di Ancona, con lettera prot. n. 13810 del 16/06/2021, acquisita al prot. n. 6504 del 17/06/2021, ha espresso il seguente parere:

*“ai sensi di quanto disposto dall’art. 146, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.i., accoglie il **parere favorevole** proposto in relazione all’esecuzione dell’intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l’interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dai provvedimenti di tutela sopra richiamati. Dall’esame delle modifiche progettuali apportate, rispetto alla precedente proposta - l’attuale configurazione è maggiormente corrispondente in termini di fedele ricostruzione del “ fabbricato rurale esistente ad uso abitativo costruito prima del 1892, censito ai sensi Legge R. 13/1990 come casa rurale di pendio”, tuttavia, al fine di ottimizzare l’inserimento dell’intervento nello specifico contesto paesaggistico sottoposto a tutela, si ritiene che il presente progetto debba essere adeguato attraverso il recepimento delle seguenti indicazioni esecutive:*

- L’inserimento dei pannelli fotovoltaici sulla copertura è ammessa nella misura strettamente necessaria, adottando misure che ne minimizzino l’impatto integrandoli nella falda, usandoli del tipo a bassa riflessione e di colore che consenta di mimetizzarli con quello del manto di copertura previsto in coppi tradizionali in laterizio;

- Per quanto attiene lo specifico aspetto della tutela archeologica, si rammenta l’obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l’immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90) e ci si riserva il diritto, in tale evenienza, di richiedere un’assistenza di tipo professionale ai lavori, la presenza di specifiche qualifiche professionali in cantiere o (se necessario) modifiche e/o varianti al progetto.”

VISTA:

-la nota prot. n. 3259 del 25/03/2021 con la quale questo Comune ha chiesto ai richiedenti di “produrre documentazione in merito all’utilizzabilità dell’edificio alla dat del 24/08/2016:

-la documentazione e asseverazione prodotta dal progettista arch. Emanuele Scaramucci, in merito all’utilizzabilità dell’edificio (F. 15 part. 258 sub 2-3), acquisita al prot. n. 5876 del 01/06/2021;

-la comunicazione della ditta Step Servizi e Tecnologie Enti Pubblici S.r.l., alla quale è affidato il controllo dei tributi in questo Comune, per quanto riguarda i versamenti di imposte e tasse ed eventuali dichiarazioni fornite dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali in merito a richieste di riduzione o esonero ai fini fiscali per il versamento dei tributi locali, pervenuta al prot. n. 6109 del 07.06.2021;

-la nota prot. n. 6250 del 10/06/2021 con la quale questo Comune ha trasmesso all’USR e al richiedente la documentazione sopra richiamata riferita all’utilizzabilità del fabbricato;

RITENUTO:

-che si rende quindi necessario procedere alla valutazione della non sussistenza della necessità di procedere a interventi di recupero e restauro e conseguentemente ritenere ammissibili gli interventi di cui all’articolo 4, comma 3-bis, della LR 25/2017, in relazione all’immobile in oggetto ed in conseguenza dell’avvenuta certificazione del livello operativo di danno L4 e alla documentazione presentata, con riferimento al richiamato parere favorevole della Soprintendenza e alla documentazione tecnica a firma del progettista e per quanto affermato nella relazione acquisita in data 23/06/2021 al prot. n. 6753, con la quale si attesta per quanto disposto dall’art. 4-bis c. 2 lett. a) della L.R. 25/2017 “*la effettiva necessità di demolizione completa del fabbricato sito in località Ronciglione, distinto*

catastalmente al f.g 15 part. 358 sub. 2-3, per l'impossibilità di raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016;

-che l'intervento di demolizione e ricostruzione può essere autorizzato in conformità a quanto disposto dal richiamato art. 4 della L.R. 25/2017, purché il Consiglio Comunale, quale Organo competente all'approvazione del P.R.G., ritenga in via derogatoria che non vi siano fondati presupposti per la non sussistenza della necessità di procedere a interventi di recupero e restauro e conseguentemente ritenga ammissibili gli interventi di cui all'art. 4 comma 3-bis della L.R. 25/2017;

PROPONE

-DI APPROVARE la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI DARE ATTO al riguardo che in relazione all'edificio in oggetto e all'intervento da eseguire, sono stati prodotti documenti, attestazioni ed elaborati grafico progettuali in premessa richiamati;

-DI PRENDERE ATTO:

-che l'edificio in oggetto ha subito dei danni in seguito agli eventi sismici occorsi a far data dall'agosto 2016 e seg. e che a seguito delle analisi e degli studi tecnici finalizzati al recupero dello stesso, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha espresso parere favorevole in relazione alla valutazione preventiva del livello operativo L4 (nota dell'USR prot.30747 del 12/03/2021, acquisita da questo Comune al prot. 2768 del 13/03/2021);

-che il livello di danneggiamento, molto elevato, richiede che l'intervento di recupero venga eseguito attraverso un insieme di opere che prefigurano la totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, come da relazione a firma del progettista acquisita in data 23/06/2021 al prot. n. 6753, con la quale si attesta per quanto disposto dall'art. 4-bis c. 2 lett. a) della L.R. 25/2017 *"la effettiva necessità di demolizione completa del fabbricato sito in località Ronciglione, distinto catastalmente al f.g 15 part. 358 sub. 2-3, per l'impossibilità di raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016"*;

-DI DICHIARARE conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3-ter, lettera c) della LR 25/2017, in relazione all'immobile sito in fraz. Ronciglione e censito al Catasto del Comune di Roccafluvione al Foglio 15 p.la 358 sub.2-3, la non sussistenza della necessità di procedere a interventi di recupero e restauro e conseguentemente ritenere ammissibili gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della medesima norma, ciò anche in considerazione dei richiamati ed acquisiti parere espressi dalla Commissione per il Paesaggio (del 22/03/2021 verbale n. 04/2021 e del 03/06/2021 verbale n. 14/2021) e dalla Soprintendenza di Ancona, con lettera prot. n. 13810 del 16/06/2021, acquisita al prot. n. 6504 del 17/06/2021;

-DI PRESCRIVERE che l'intervento progettuale di recupero post sisma dell'edificio in oggetto avvenga, in ogni caso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4-bis della medesima regionale 2 agosto 2017, n. 25, e pertanto nel rispetto dell'autorizzazione paesaggistica che sarà rilasciata al richiedente in conformità e con le prescrizioni dei richiamati pareri della Commissione per il Paesaggio e della Soprintendenza;

Infine, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4[^] art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/200.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Urbanistica Edilizia-Privata (geom. Manni Arduino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Urbanistica Nazionale n.1150/42 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34;

VISTI gli articolo 4 e 4-bis della Legge Regionale 1 agosto 2019, n. 25 *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"*

RAVVISATA la propria competenza, in quanto il regime derogatorio richiesto è da riferirsi alle indicazioni normative introdotte da un atto, quale appunto il Piano Regolatore Generale, la cui competenza è da ascrivere a questo Organo;

RITENUTO per i motivi sopra riportati, di deliberare in merito;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

-Il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata per quanto concerne la regolarità tecnica;

A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si ha il seguente risultato:

voti favorevoli n. 7, Contrari nessuno, Astenuti n. 3 (Scipioni, Bruni e Capriotti), su n. 10 presenti e n.7 votanti;

DELIBERA

-DI APPROVARE la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI DARE ATTO al riguardo che in relazione all'edificio in oggetto e all'intervento da eseguire, sono stati prodotti documenti, attestazioni ed elaborati grafico progettuali in premessa richiamati;

-DI PRENDERE ATTO:

-che l'edificio in oggetto ha subito dei danni in seguito agli eventi sismici occorsi a far data dall'agosto 2016 e seg. e che a seguito delle analisi e degli studi tecnici finalizzati al recupero dello stesso, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha espresso parere favorevole in relazione alla valutazione preventiva del livello operativo L4 (nota dell'USR prot.30747 del 12/03/2021, acquisita da questo Comune al prot. 2768 del 13/03/2021);

-che il livello di danneggiamento, molto elevato, richiede che l'intervento di recupero venga eseguito attraverso un insieme di opere che prefigurano la totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, come da relazione a firma del progettista acquisita in data 23/06/2021 al prot. n. 6753, con la quale si attesta per quanto disposto dall'art. 4-bis c. 2 lett. a) della L.R. 25/2017 *"la effettiva necessità di demolizione completa del fabbricato sito in località Ronciglione, distinto catastalmente al f.g 15 part. 358 sub. 2-3, per l'impossibilità di raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016"*;

-DI DICHIARARE conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3-ter, lettera c) della LR 25/2017, in relazione all'immobile sito in fraz. Ronciglione e censito al Catasto del Comune di Roccafluvione al Foglio 15 p.la 358 sub.2-3, la non sussistenza della necessità di procedere a interventi di recupero e restauro e conseguentemente ritenere ammissibili gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della medesima norma, ciò anche in considerazione dei richiamati ed acquisiti parere espressi dalla Commissione per il Paesaggio (del 22/03/2021 verbale n. 04/2021 e del 03/06/2021 verbale n. 14/2021) e dalla Soprintendenza di Ancona, con lettera prot. n. 13810 del 16/06/2021, acquisita al prot. n. 6504 del 17/06/2021;

-DI PRESCRIVERE che l'intervento progettuale di recupero post sisma dell'edificio in oggetto avvenga, in ogni caso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4-bis della medesima regionale 2 agosto 2017, n. 25, e pertanto nel rispetto dell'autorizzazione paesaggistica che sarà rilasciata al richiedente in conformità e con le prescrizioni dei richiamati pareri della Commissione per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con voti favorevoli 7, Contrari nessuno - Astenuti n. 3 (Scipioni, Bruni e Capriotti),
su n. 10 presenti e 7 votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma
4[^] dell' art. 134 del T.U. n. 267/200.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li 17-07-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====
INVIO AL CO.RE.CO.

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo Prot.n.Approvata.

=====
ESITO DEL CONTROLLO

GIUNTA REGIONALE MARCHE

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona
Prot.n. seduta del *****

Provvedimento:

Note: *****

Esecutiva li 30-06-021